



# **COMUNE DI BORGOSATOLLO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

**Delibera C.C. 46 del 11.12.2000**

## INDICE

<b>TITOLO I Disposizioni generali</b>		
Art. 1 Campo d'applicazione e normativa vigente	pag.	4
Art. 2 Oggetto del regolamento	pag.	4
Art. 3 Definizioni (ex. Art. 2 del D.P.R. 915/1982 - ex Art. 6 ed Art. 35 del D. Lgs. 22/1997)	pag.	4
Art. 4 Finalità	pag.	6
<b>TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti</b>		
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	pag.	7
Art. 6 Rifiuti urbani	pag.	7
Art. 7 Rifiuti speciali	pag.	7
Art. 8 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	pag.	8
Art. 9 Rifiuti pericolosi	pag.	8
<b>TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</b>		
Art. 10 Gestione dei rifiuti	pag.	9
Art. 11 Criteri generali per la gestione dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati	pag.	9
Art. 12 Attività di competenza del comune	pag.	10
Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati	pag.	10
Art. 14 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali	pag.	10
Art. 15 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento	pag.	11
Art. 16 Definizione della zona di raccolta	pag.	11
Art. 17 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati	pag.	11
Art. 18 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta	pag.	11
Art. 19 Modalità di pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati	pag.	12
Art. 20 Trasporto dei rifiuti	pag.	12
Art. 21 Smaltimento e Recupero dei rifiuti	pag.	12
Art. 22 Divieti	pag.	12
<b>TITOLO IV Deposito temporaneo</b>		
Art. 23 Definizione	pag.	13
Art. 24 Obblighi dei produttori di rifiuto	pag.	13
<b>TITOLO V Gestione dei rifiuti urbani interni indistinti</b>		
Art. 25 Definizione, Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti	pag.	14
Art. 26 Conferimento e Raccolta dei rifiuti urbani indistinti non ingombranti	pag.	14
Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti urbani indistinti ingombranti	pag.	14
<b>TITOLO VI Gestione dei rifiuti urbani conferiti alla Raccolta Differenziata</b>		
<u>CAPO I: Finalità</u>		
Art. 28 Frazioni della Raccolta Differenziata	pag.	15
Art. 29 Obbligo di Conferimento ai Consorzi nazionali	pag.	15
<u>CAPO II: Gestione dei rifiuti organici compostabili: frazione umida e rifiuti vegetali provenienti da aree verdi</u>		
Art. 30 Finalità e compostaggio domestico	pag.	15
Art. 31 Conferimento e Raccolta della frazione umida	pag.	16
Art. 32 Conferimento e Raccolta dei rifiuti vegetali	pag.	16
<u>CAPO III: Gestione degli imballaggi</u>		

Art. 33	Competenze	pag.	17
Art. 34	Raccolta Differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta	pag.	17
Art. 35	Divieti	pag.	18
<b><u>CAPO IV: Gestione di altre frazioni valorizzabili</u></b>			
Art. 36	Conferimento e Raccolta del materiale cartaceo	pag.	18
Art. 37	Conferimento e Raccolta del materiale vetroso	pag.	18
Art. 38	Conferimento e Raccolta del materiale ferroso e alluminio	pag.	18
Art. 39	Conferimento e Raccolta del materiale in polistirolo e plastica	pag.	19
Art. 40	Conferimento e Raccolta degli scarti di legno	pag.	19
Art. 41	Conferimento e Raccolta degli indumenti usati	pag.	19
Art. 42	Conferimento e Raccolta dei beni durevoli	pag.	19
Art. 43	Conferimento e Raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali esausti	pag.	20
<b><u>CAPO V: Gestione dei Rifiuti Urbani che presentano caratteristiche di pericolosità</u></b>			
Art. 44	Conferimento e Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)	pag.	20
<b><u>CAPO VI: Gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del fai da tè</u></b>			
Art. 45	Servizi di Raccolta Differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti	pag.	21
Art. 46	Modalità di Conferimento e Raccolta Differenziata degli accumulatori al piombo esausti e dell'olio minerale esausto	pag.	21
<b><u>CAPO VII: Gestione dei Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali</u></b>			
Art. 47	Definizioni	pag.	22
Art. 48	Rifiuti da esumazione e da estumulazione	pag.	22
Art. 49	Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali	pag.	23

## **TITOLO VII**

### **Gestione**

#### **dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

Art. 50	Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani: criteri qualitativi e quantitativi	pag.	24
Art. 51	Requisiti ed obblighi delle utenze non domestiche per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag.	24
Art. 52	Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag.	25
Art. 53	Rifiuti Speciali assimilati agli urbani	pag.	25
Art. 54	Norme di esclusione	pag.	26
Art. 55	Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani	pag.	26

## **TITOLO VIII**

### **Servizi di**

#### **raccolta dei rifiuti urbani assimilati tramite contenitori stradali**

Art. 56	Definizioni	pag.	28
Art. 57	Localizzazione dei siti e dei contenitori	pag.	28
Art. 58	Tipologia e caratteristiche dei contenitori	pag.	28
Art. 59	Modalità di conferimento nei contenitori stradali	pag.	29

## **TITOLO IX Servizio di raccolta dei rifiuti urbani assimilati presso la Piattaforma**

### **Ecologica**

Art. 60	Definizione di Piattaforma Ecologica	pag.	31
Art. 61	Finalità	pag.	31
Art. 62	Principi generali	pag.	31
Art. 63	Tipologie dei rifiuti raccolti e modalità di conferimento	pag.	31

Art. 64	Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	pag.	33
Art. 65	Accesso alla Piattaforma Ecologica	pag.	33
Art. 66	Requisiti per l'accesso delle UtENZE Domestiche	pag.	33
Art. 67	Requisiti per l'accesso delle UtENZE non Domestiche	pag.	33
Art. 68	Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ed il conferimento alla Piattaforma Ecologica delle UtENZE non Domestiche	pag.	33
Art. 69	Sorveglianza della Piattaforma Ecologica	pag.	34
Art. 70	Divieti	pag.	35
<b>TITOLO X Altri servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che potranno essere attivati</b>			
Art. 71	Servizio di raccolta porta a porta	pag.	36
Art. 72	Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta	pag.	36
Art. 73	Servizi di raccolta su chiamata	pag.	37
Art. 74	Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita	pag.	37
<b>TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali</b>			
Art. 75	Gestione dei rifiuti speciali	pag.	38
Art. 76	Gestione dei rifiuti speciali pericolosi	pag.	38
<b>TITOLO XII Gestione di particolari categorie di rifiuti</b>			
Art. 77	Veicoli a motore e rimorchi	pag.	39
Art. 78	Rifiuti da costruzioni, demolizioni e scavi (compresa la costruzione di strade)	pag.	41
Art. 79	Rifiuti di amianto	pag.	41
Art. 80	Rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane	pag.	42
<b>TITOLO XIII</b>			<b>Norme</b>
<b>relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni</b>			
Art. 81	Definizione	pag.	43
Art. 82	Servizi di gestione dei rifiuti esterni	pag.	43
Art. 83	Raccolta, trattamento e spazzamento	pag.	43
Art. 84	Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici	pag.	43
Art. 85	Contenitori porta rifiuti (cestini stradali)	pag.	43
Art. 86	Pulizia dei terreni non edificati, dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag.	44
Art. 87	Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi	pag.	44
Art. 88	Pulizia delle aree esterne agli esercizi pubblici	pag.	44
Art. 89	Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione dei manifesti	pag.	45
Art. 90	Pulizia delle caditoie stradali	pag.	45
Art. 91	Pulizia delle aree pubbliche occupate dai cantieri	pag.	45
Art. 92	Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	pag.	45
Art. 93	Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag.	46
Art. 94	Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	pag.	46
Art. 95	Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate e forti precipitazioni	pag.	46
<b>TITOLO XIV Rapporti con l'utenza e associazioni</b>			
Art. 96	Rapporti con l'utenza	pag.	48
Art. 97	Informazioni e comunicazioni all'utenza	pag.	48
Art. 98	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	pag.	48
Art. 99	Principi gestionali e requisiti	pag.	48
Art. 100	Condizioni operative	pag.	49

Art. 101	Riscontri e divulgazione dei risultati	pag.	49
<b>TITOLO XV Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti</b>			
Art. 102	Attività		
	volte alla diminuzione dei rifiuti	pag.	50
Art. 103	Uso di		
	materiale in carta riciclata	pag.	50
<b>TITOLO XVI Disposizioni finali</b>			
Art. 104	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti	pag.	51
Art. 105	Divieti generali	pag.	52
Art. 106	Norme		
	concernenti il personale addetto al servizio di Nettezza Urbana	pag.	52
Art. 107	Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati	pag.	52
Art. 108	Ordinanze contingibili e urgenti	pag.	53
Art. 109	Controlli	pag.	53
Art. 110	Accertamenti	pag.	53
Art. 111	Sanzioni	pag.	53
Art. 112	Efficacia del presente regolamento	pag.	54
Art. 113	Norme abrogate	pag.	54
Art. 114	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag.	54
Art. 115	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag.	54
Art. 116	Modifiche del regolamento	pag.	55
<b>Allegato 1</b>		<b>pag.</b>	<b>56</b>
<b>Allegato 2</b>		<b>pag.</b>	<b>57</b>
<b>Allegato 3</b>		<b>pag.</b>	<b>58</b>
<b>Allegato 4</b>		<b>pag.</b>	<b>59</b>

## **TITOLO I    Disposizioni generali**

### **Art. 0    Campo d'applicazione e normativa vigente**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in applicazione al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 come modificato ed integrato da:

- D.Lgs. 8 novembre 1997 n.389 ;
- Legge 9 dicembre 1998, n.426;
- Legge 23 dicembre 1999, n.488;
- Circolare 7/5/98 n.119/E.

### **Art. 1    Oggetto del regolamento**

In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti Urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) e d) del presente regolamento;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della loro gestione sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del presente regolamento.

### **Art. 2    Definizioni (ex. Art. 2 del D.P.R. 915/1982 - ex Art.6 ed Art.35 del D. Lgs. 22/97)**

1. Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (vedi allegato n.1 del presente regolamento);
- b) **RIFIUTO INGOMBRANTE:** qualsiasi bene di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) **IMBALLAGGIO:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al

consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

d) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA o IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

e) **IMBALLAGGIO MULTIPLO o IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

f) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO o IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

g) **RIFIUTO DI IMBALLAGGIO:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

h) **PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

i) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

j) **PRODUTTORE DI IMBALLAGGI:** il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

k) **UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI:** il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;

l) **CONSUMATORE DI IMBALLAGGI:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

m) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

n) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

o) **BONIFICA:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

p) **MESSA IN SICUREZZA:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

- q) **RACCOLTA:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- r) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- s) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
- t) **SMALTIMENTO:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (vedi allegato n. 2 del presente regolamento);
- u) **RECUPERO:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (vedi allegato n. 3 del presente regolamento);
- v) **RICICLAGGIO:** ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- w) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- x) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
- y) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- z) **COMPOST DA RIFIUTI:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

### **Art. 3 Finalità**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, e nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
5. Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia. A tal scopo il Comune provvede a:
  - a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
  - c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
  - d) organizzare la gestione dei rifiuti soggetti a privativa, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di raccolta, recupero e smaltimento, mediante la differenziazione, a cura del produttore, già a partire dal luogo di produzione;
  - e) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
  - f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
  - g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

## **TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti**

### **Art. 4 Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

### **Art. 5 Rifiuti urbani**

1. Al fine del presente regolamento, i rifiuti urbani vengono classificati in: RIFIUTI URBANI INTERNI e RIFIUTI URBANI ESTERNI.
2. Sono rifiuti urbani interni:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 meglio descritti ed identificati al successivo Titolo VII;
  - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - d) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed alla lettera a) del comma successivo.
3. Sono rifiuti urbani esterni:
  - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

### **Art. 6 Rifiuti speciali**

1. Per rifiuti speciali si intendono:
  - a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come specificato all'art. 15 comma 1 lettera d) del presente regolamento;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**Art. 7 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani**

1. In virtù dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e dell'art. 17 comma 3 della Legge 24 Aprile 1998 n. 128 (Legge Comunitaria "95-"97), il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi enunciati all'art. 50 del presente regolamento.
2. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 22/97, non appena emanate le nuove disposizioni.

**Art. 8 Rifiuti pericolosi**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (vedi allegato n. 4 del presente regolamento).

### **TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

#### **Art. 9 Gestione dei rifiuti urbani e assimilati**

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
  - a) conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
  - b) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita;
  - c) spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito;
  - d) trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
  - e) smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dalle normative vigenti.

#### **Art. 10 Criteri generali per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati**

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale. Ai fini del presente regolamento, per SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE s'intende il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale, territoriale.
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:
  - a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti 'usa e getta';
  - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
  - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
1. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
  - a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
  - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;

- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità conferite ed ai costi di gestione, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto;
- k) delle interazioni col nascente sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

**Art. 11 Attività di competenza del comune**

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
  - a) tutti i rifiuti urbani;
  - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
  - a) alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativi agli impianti industriali che recuperano rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata;
  - b) ai rifiuti speciali assimilati inviati all'attività di recupero, presso terzi autorizzati, da parte dell'attività economica che li ha prodotti. Tale recupero deve essere effettivo e documentato;
  - c) ai rifiuti classificati come imballaggi terziari.
1. Non è ammessa per i rifiuti soggetti a privativa comunale la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario.
2. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
3. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
4. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate direttamente dal Comune o mediante il gestore del servizio.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia di Brescia ai sensi della L.R. 21/93.
6. Il comune per la gestione dei rifiuti urbani potrà avvalersi della collaborazione di qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione anche del volontariato, a patto che:
  - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
  - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
  - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

**Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

**Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali**

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento o al recupero degli stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

**Art. 14 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) ai rifiuti radioattivi;
  - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - f) ai materiali esplosivi in disuso.

**Art. 15 Definizione della zona di raccolta**

1. Al fine del presente regolamento per zona di raccolta s'intende quella parte del territorio comunale ove si attua la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Servizio Pubblico.
2. Il Comune studierà forme e modalità di estensione del servizio alle zone non attualmente servite.

3. Resta fermo l'obbligo, per gli abitanti delle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta più vicino.

**Art. 16 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati**

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino allo stoccaggio in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

**Art. 17 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta**

1. Al fine di applicare il sistema integrato di gestione dei rifiuti di cui all'art.11 comma 1, la fase della raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi. In particolare sono previsti :
  - a) servizi di raccolta tramite CONTENITORI STRADALI ;
  - b) servizi di raccolta presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA;
  - c) altri servizi specifici se attivati (raccolta porta a porta, raccolta su chiamata, ecc.).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà organizzato in modo tale da ridurre al minimo:
  - a) la possibilità di conferimenti impropri ;
  - b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto dello stesso;
  - c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.
3. Saranno privilegiate forme di raccolta che permettano:
  - a) un maggior controllo sulle operazioni di conferimento.
4. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli VII, IX e X.

**Art. 18 Modalità di pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati**

1. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti sia essi destinati al recupero come allo smaltimento.
2. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche.
3. Il Comune potrà attivare modalità di pesatura, anche attraverso sistemi informatizzati, al fine di controllare e ottimizzare la gestione dei rifiuti.

### **Art. 19 Trasporto dei rifiuti**

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di destinazione intermedia o finale, per le successive attività di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e/o smaltimento finale.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, secondo le finalità indicate all'0 del presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

### **Art. 20 Smaltimento e Recupero dei rifiuti**

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'0, comma 1, lettere t) ed u) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. stesso.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

### **Art. 21 Divieti**

1. E' vietato conferire qualsiasi tipo di rifiuto a operatori e/o per iniziative non autorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale.
2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

## **TITOLO IV Deposito temporaneo**

### **Art. 22 Definizione**

1. Per deposito temporaneo s'intende il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate all'art 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e qui di seguito riportate: *“i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di 1 anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di 1 anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno e se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.”*

### **Art. 23 Obblighi dei produttori di rifiuto**

1. Il deposito temporaneo del rifiuto presso il luogo di produzione dovrà essere fatto per tipologie omogenee in modo tale da favorire la gestione differenziata delle diverse frazioni di rifiuto così come previsto dalle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Durante il deposito temporaneo si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento del rifiuto.
3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per la miscelazione dei rifiuti, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere, a proprie spese, alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che tale operazione sia tecnicamente ed economicamente possibile.
5. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro con altri rifiuti può essere autorizzata dalla regione al fine di rendere più sicuro lo smaltimento dei rifiuti, purchè

non si arrechi pericolo alla salute umana o pregiudizio all'ambiente nel rispetto dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

## **TITOLO V    Gestione dei rifiuti urbani interni indistinti**

### **Art. 24    Definizione, Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti**

1. Ai fini del presente regolamento per RIFIUTO INDISTINTO s'intende il rifiuto per il quale non è stato attivato alcun specifico servizio di raccolta differenziata specifica.
2. La raccolta dei rifiuti urbani indistinti viene effettuata mediante sistema misto:
  - a) raccolta tramite contenitori stradali per rifiuti urbani indistinti non ingombranti;
  - b) raccolta presso la Piattaforma Ecologica per rifiuti urbani indistinti ingombranti.

### **Art. 25    Conferimento e Raccolta dei rifiuti urbani indistinti non ingombranti**

1. Il conferimento dei rifiuti urbani indistinti non ingombranti deve essere effettuato utilizzando unicamente i contenitori stradali.
2. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi debitamente chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
3. Le sostanze putrescibili, qualora non sia attivato uno specifico servizio di raccolta delle frazioni organica, dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
4. I rifiuti urbani indistinti non ingombranti dovranno essere conferiti secondo le modalità prescritte per i contenitori stradali di cui all'art. 59 del presente regolamento.

### **Art. 26    Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani indistinti ingombranti**

1. Ai fini del presente regolamento per RIFIUTI INGOMBRANTI s'intende qualsiasi bene di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, che per dimensioni e peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori stradali messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti interni non ingombranti.
2. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste al Titolo IX;
  - b) servizio di raccolta su chiamata di cui all'art. 73 del presente regolamento, nel caso in cui il servizio sia attivato;
3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio saranno stabiliti dall'ufficio competente e debitamente divulgati presso la popolazione.



## **TITOLO VI Gestione dei rifiuti urbani conferiti alla raccolta differenziata**

### **CAPO I : Finalità**

#### **Art. 0 Frazioni della raccolta differenziata**

1. Ai fini del presente regolamento per RACCOLTA DIFFERENZIATA s'intende quella raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
2. Per FRAZIONE UMIDA s'intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani, rappresentati in gran parte da scarti di provenienza alimentare.
3. Per FRAZIONE SECCA s'intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.
4. Le frazioni di rifiuti per cui sono stati attivati specifici servizi di Raccolta Differenziata sono quelli elencati all'art. 63 comma 2 del presente regolamento.
5. Sarà valutata la possibilità di ampliare il servizio di Raccolta Differenziata o le modalità dello stesso anche in forma sperimentale, ad altre frazioni di rifiuto per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
6. I contenitori per la raccolta sono contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

#### **Art. 1 Obbligo di conferimento ai Consorzi nazionali**

1. Chiunque in ragione della propria attività produca rifiuti per i quali è stato istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento è tenuto a conferire i rifiuti in oggetto al Consorzio corrispondente direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio stesso.
2. I Consorzi nazionali obbligatori istituiti sono i seguenti:
  - a) Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT);
  - b) Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU);
  - c) Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
  - d) Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO).

### **CAPO II : Gestione dei rifiuti organici compostabili: frazione umida e rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**

## **Art. 2 Finalità e compostaggio domestico**

1. I rifiuti organici compostabili comprendono:
  - a) frazione umida come definita all'art. 28 comma 2 del presente regolamento;
  - b) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi caratterizzati da livelli di putrescibilità variabili, generalmente bassi per scarti ligno-cellulosici, quali ramaglie e scarti di potatura, più elevati per sfalci e fogliame. Da questa tipologia di rifiuto sono esclusi gli scarti ligno-cellulosici della lavorazione del legno.
2. I rifiuti organici compostabili (frazione umida) sono oggetto di separato conferimento, qualora sia attivato lo specifico servizio di raccolta, finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
3. Al fine del presente regolamento per COMPOSTAGGIO DOMESTICO s'intende quella tecnica attraverso la quale, in ambito domestico (in giardino, o più raramente in balcone) viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale cui va incontro qualsiasi sostanza organica allo scopo di ottenere prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente nelle attività domestiche quali orticoltura, floricoltura e giardinaggio hobbistico.
4. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti urbani a partire dal luogo di produzione sono promosse forme di compostaggio domestico (come definito al comma 3 del presente articolo), che deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' consentito l'utilizzo di tutte le frazioni di rifiuto organico di origine domestica (scarti alimentari e lignocellulosici), purchè compatibili con un corretto svolgimento del processo di decomposizione e umificazione a garanzia delle qualità agronomiche del compost prodotto, che dovrà essere utilizzato come prescritto al comma 3.

## **Art. 3 Conferimento e raccolta della frazione umida**

1. Qualora ne fosse attivato lo specifico servizio di raccolta differenziata, il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
  - a) la raccolta della frazione umida potrà essere effettuata con modalità e tempi di attivazione del servizio diversi, privilegiando eventualmente, in via iniziale le utenze selezionate rappresentate da mense, ristoranti, bar, per poi estendersi alle singole utenze domestiche;
  - b) all'attivazione del servizio, la frazione umida deve essere conferita, a cura del produttore, in appositi contenitori stradali o nel caso di una raccolta a domicilio, in contenitori assegnati a singole utenze o gruppi di utenze in rapporto alle loro capacità produttive. In quest'ultimo caso i contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta;
  - c) i rifiuti della frazione umida vanno conferiti racchiusi nei prescritti sacchetti che devono presentare caratteristiche di resistenza, semi-trasparenza, biodegradabilità e compostabilità;
  - d) i contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da specifico colore.

**Commento [CA1]:** VEDI DEFINIZIONI INIZIALI

#### **Art. 4 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali**

1. Il conferimento e la raccolta DEI RIFIUTI VEGETALI derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato (aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e degli scarti ligno-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo IX;
  - b) conferimento diretto a cura del produttore in contenitori stradali specifici, qualora fosse attivata la raccolta differenziata della frazione organica attraverso questa modalità. In tal caso il conferimento è limitato a rifiuti vegetali costituiti da sfalci e piccole potature mentre i rifiuti di grande pezzatura devono essere comunque conferiti a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica o attraverso la raccolta su chiamata, qualora il servizio fosse attivato.
2. E' consentito il conferimento dei rifiuti in oggetto secondo le modalità previste purchè non inquinati da altre sostanze.
3. Qualora il rifiuto vegetale debba essere conferito in grandi quantitativi, chi lo produce contatterà direttamente l'operatore presso la Piattaforma Ecologica per concordare i tempi e le modalità di conferimento.
4. E' fatto divieto di conferire i rifiuti vegetali nei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani indistinti (cassonetto).

### **CAPO III : Gestione degli imballaggi**

#### **Art. 5 Competenze**

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari definiti all'art. 3, comma 1, lettere e) e f) del presente regolamento compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettere j) e k) del presente regolamento. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente regolamento compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico divisi dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi (secondari e terziari). La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 43, comma 2).

**Art. 6 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta**

1. Gli imballaggi prima del conferimento negli specifici contenitori, devono essere ridotti di volume e depurati dalle sostanze putrescibili. In particolar modo i materiali cartacei devono essere asciutti e puliti.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi viene effettuata secondo le seguenti modalità:

a) **IMBALLAGGI IN VETRO.**

1. contenitori stradali specifici;
2. conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso di grandi dimensioni, quali damigiane, ecc.

Le bottiglie devono essere conferite senza tappi metallici, vuote e sciacquate. Per ridurre l'inquinamento acustico è vietato conferire gli imballaggi nelle ore notturne.

a) **IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE.**

1. contenitori stradali specifici;
2. conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica o tramite il servizio su chiamata (se attivato), soprattutto per ciò che concerne i contenitori di cartone di grandi dimensioni.

Il materiale cartaceo non deve essere sporco, imbevuto di sostanze liquide o accoppiato ad altro materiale (plastica, alluminio, ecc.).

b) **CONTENITORI IN PLASTICA (PET, PVC, HDPE) PER LIQUIDI.**

1. contenitori stradali specifici;
2. conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.

Gli imballaggi in plastica devono essere completamente vuoti, puliti e schiacciati, cercando di ridurre al minimo ingombro il loro volume. A tal fine le bottiglie ed i flaconi vanno conferiti togliendo il tappo, pressandoli, quindi rimettendo il tappo.

c) **LATTINE IN ALLUMINIO E LATTINE IN BANDA STAGNATA (contenitori di conserve alimentari).**

1. contenitori stradali specifici;
2. conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.

Le lattine devono essere completamente vuote, pulite e deve essere ridotto il più possibile il loro volume.

**Art. 7 Divieti**

1. In nessun caso possono essere conferiti nei contenitori stradali, unitamente agli imballaggi di vetro, plastica e metallo di cui al comma 2 dell'articolo precedente altri rifiuti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. In particolar modo:

- a) oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro, tubi al neon e lampade esauste, prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato, stoviglie, cocci di ceramica, ecc.);
  - b) giocattoli/oggettistica di plastica, cellophane, borsine di plastica, oggetti in polistirolo, plastica in fibra tipo pellicola per alimenti, ecc.;
  - c) materiali metallici diversi da lattine in alluminio e in banda stagnata;
  - d) imballaggi compositi o in più materiali (materiali poliaccoppiati, es. tetrapack del latte).
2. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

## **CAPO IV: Gestione di altre frazioni valorizzabili**

### **Art. 8 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo**

1. La carta ed il cartone devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli imballaggi di uguale composizione di cui all'art. 34 comma 2 lettera b) e qui di seguito riportate:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore negli specifici contenitori stradali;
  - b) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica, soprattutto per i materiali di grandi dimensioni, secondo le modalità previste dal relativo Titolo.

### **Art. 9 Conferimento e raccolta del materiale vetroso**

1. Il materiale vetroso diverso dagli imballaggi, purchè monomateriale, esclusi i materiali specificati nell'art.35 comma 1 lettera a), deve essere conferito secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.

### **Art. 10 Conferimento e raccolta del materiale ferroso ed alluminio**

1. Sono oggetto del presente articolo imballaggi a base ferrosa (barattoli, fusti, ecc.) e rifiuti ferrosi non costituenti imballaggio (lamiere, materiale ingombrante in genere, ecc.) esclusi i beni durevoli dismessi di cui all'art. 42 del presente regolamento.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 vengono eseguite con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.

### **Art. 11 Conferimento e raccolta dei materiali in polistirolo e plastica**

1. Sono oggetto del presente articolo oggettistica varia in plastica (CER 15 01 02 ) di piccole dimensioni, quali cassette e cestoni (CER 20 01 03), altri tipi di plastica e materiali di arredo (CER 20 01 04).

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 vengono eseguite con le seguenti modalità:
  - a) Conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma ecologica secondo le modalità previste dal relativo titolo.

#### **Art. 12 Conferimento e raccolta degli scarti di legno**

1. Sono oggetto del presente articolo imballaggi in legno primari e secondari (cassette), scarti della lavorazione del legno (pannelli, tavole, ecc.) e le altre frazioni merceologiche similari (pallets, ecc.) a condizione che non siano chimicamente trattate e non contengano sostanze pericolose (vernici, prodotti da trattamenti chimici, ecc.)
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 vengono eseguite con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.

#### **Art. 13 Conferimento e raccolta degli indumenti usati**

1. Sono oggetto del presente articolo abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, che devono essere conferiti chiusi in sacchetti di plastica.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 vengono eseguite con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore negli specifici contenitori stradali.

#### **Art. 14 Conferimento e raccolta dei beni durevoli**

1. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, all'art. 18, comma 2, lettera n), spetta allo Stato individuare i beni durevoli; in fase di prima applicazione delle nuove norme i beni durevoli individuati sono i seguenti:
  - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computer;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento, dei soli frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria, televisori e monitor di computer di provenienza domestica, effettuato direttamente dal singolo cittadino detentore del rifiuto, presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo titolo;
  - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
  - c) servizio di raccolta su chiamata nel caso in cui sia attivato.

3. I frigoriferi, surgelatori, congelatori ed i condizionatori d'aria devono essere conferiti separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità di cui al comma 2 anche in ragione del fatto che possono presentare caratteristiche di pericolosità tali da rendere necessarie le precauzioni di cui al comma 4.
4. In ogni caso è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi indicati al precedente comma. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il detentore ed il gestore della Piattaforma Ecologica sono tenuti ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.
5. Chiunque in ragione della propria attività economica risulti essere detentore di beni durevoli dismessi non può conferirli al servizio pubblico di raccolta (Piattaforma Ecologica).

#### **Art. 15 Conferimento e raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali esausti**

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti istituito ai sensi dell'art 47, comma 2 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Chiunque, in attesa del conferimento di cui al comma 1, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti liquidi in oggetto, di provenienza domestica, vengono effettuati secondo la seguente modalità:
  - a) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma ecologica secondo le modalità previste dal relativo titolo.
4. Il trasporto a cura del produttore del rifiuto ed il conferimento dello stesso, devono avvenire in idonei contenitori a tenuta e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto liquido nell'ambiente.

### **CAPO V: Gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità**

#### **Art. 16 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)**

1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP) così come identificati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale n.21 del 01/07/1993 art. 5, comma 2, lettera a), sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità indicate al comma 4 del presente articolo.
2. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui sopra nei contenitori stradali destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta, se il servizio è attivato.
3. I rifiuti oggetto del presente articolo devono essere detenuti separatamente, a cura del produttore, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

4. I seguenti rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- a) PILE E BATTERIE DI PILE, ESCLUSI GLI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER AUTOVETTURE:
    - 1. negli appositi contenitori presso i rivenditori di pile e batterie di pile;
    - 2. negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo;
    - 3. negli appositi contenitori stradali.
  - a) i PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati:
    - 1. in appositi contenitori collocati presso le farmacie;
    - 2. presso gli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo;
    - 3. negli appositi contenitori stradali.
  - c) i PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F": sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati dai simboli del teschio e/o fiamma impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio, ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F:
    - 1. presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.
  - d) LE LAMPADE A SCARICA ed i TUBI CATHODICI devono essere conferiti, integri:
    - 1. presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.
    - 2. presso i punti vendita specializzati.
  - e) CARTUCCE ESAUSTE DI TONER:
    - 1. presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo;
    - 2. presso i punti vendita specializzati.
3. L'Assessorato competente valuterà la possibilità di ampliare la raccolta dei rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità estendendo il servizio anche ad altre tipologie, in particolare:
- a) SIRINGHE GIACENTI SULLE AREE PUBBLICHE, IN USO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO:
    - 1. presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità previste dal relativo Titolo.

La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori di chiusura.

Le siringhe raccolte pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni di legge previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori.

## **CAPO VI: Gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del fai da tè**

### **Art. 17 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti**

1. Questo Comune intende fornire un servizio di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto e degli accumulatori per autoveicoli provenienti dalle pratiche del 'fai da te', col fine di limitare il rischio di abbandono nell'ambiente o il conferimento in contenitori non idonei;
2. Chiunque produce i rifiuti di cui al comma 1 nell'ambito di un'attività economica (officine meccaniche, elettrauto, ecc.) è tenuto al conferimento obbligatorio dell'olio minerale e degli accumulatori al piombo esausti, ai relativi consorzi direttamente o mediante consegna ai soggetti incaricati dal consorzio stesso.

### **Art. 18 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti e dell'olio minerale esausto.**

1. Gli accumulatori al piombo esausti e l'olio minerale esausto sono rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22, pertanto devono essere conferiti separatamente dagli altri rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità:
  - a) presso i rivenditori autorizzati;
  - b) conferimento diretto a cura del produttore negli appositi contenitori presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità prevista dal relativo Titolo.
2. Il trasporto a cura del produttore dell'olio minerale esausto ed il conferimento dello stesso, devono avvenire in idonei contenitori a tenuta e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto liquido nell'ambiente.

## **CAPO VII: Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali**

### **Art. 19 Definizioni**

1. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali è disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 219/2000. Ai sensi dell'art 2 del D.M. 219/2000 si intende per:
  - a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  5. resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
- b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
  2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 219/2000, fermo restando quanto previsto dagli art. 10, 45 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **Art. 20 Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

1. I rifiuti da esumazioni e da estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione e da estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2 del presente regolamento.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento.
5. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art.47 comma 1 lettera a) punto 5 del presente regolamento.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 47 comma 1 lettera a) punti 1 e 3 del presente regolamento, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 21 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art 47 comma 1 lettera b) punto 1 del presente regolamento possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 47 comma 1 lettera b) punto 2 del presente regolamento.
3. I rifiuti cimiteriali esclusi dalle definizioni di cui all'art. 47 quali carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali sono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti di composizione analoga.

## **TITOLO VII Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

### **Art. 27 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani: criteri qualitativi e quantitativi.**

1. Il Comune ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ha la potestà di stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati all'art 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs 5 febbraio 1997, n.22. In attesa che tali criteri siano emanati, il Comune stabilisce le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti speciali assimilati agli urbani in base ai seguenti criteri generali:

a) CRITERI QUALITATIVI: devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delibera C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a).

Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio terziari.

b) CRITERI QUANTITATIVI: la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani è definita nell'autorizzazione rilasciata dal Comune per il conferimento al servizio pubblico compatibilmente con le capacità tecnico-organizzative del servizio stesso.

Il rifiuto speciale s'intende assimilato all'urbano solo ed esclusivamente se vengono soddisfatti i criteri sopra riportati. Se ciò non si verificasse, la gestione del rifiuto speciale in oggetto sarà a carico del produttore.

2. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 53 del presente regolamento sono soggetti al conferimento obbligatorio al servizio pubblico di raccolta ed alla conseguente applicazione della tassa di cui all'art. 58 del D. Lgs. 507/1993 o alla tariffa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22.

3. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non appena emanate le nuove disposizioni.

### **Art. 28 Requisiti ed obblighi delle utenze non domestiche per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

1. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire da:

- a) rifiuti di attività agricole e agroindustriali;
- b) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- c) rifiuti da attività commerciali;
- d) rifiuti da attività di servizio;
- e) rifiuti sanitari;
- f) rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali (quali mense interne di insediamenti produttivi e di servizi);

2. Sono tenute a presentare richiesta di autorizzazione le seguenti attività:

- a) industriali;
- b) artigianali;
- c) commerciali;

- d) agro-industriali;
- 3. Le attività economiche non riportate al comma precedente (attività agricole, di servizio e sanitarie) sono di norma escluse dall'obbligo dell'autorizzazione, salvo i casi in cui, sulla base di riscontri oggettivi, si verificasse la necessità di un controllo dei contenitori, tale da rendere obbligatorio il possesso dell'autorizzazione.
- 4. L'assimilazione dei rifiuti provenienti da attività sanitarie è trattata all'art. 55 del presente regolamento.

#### **Art. 29 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

- 1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani in possesso di autorizzazione, rilasciata dal Comune, di cui all'art. 68 del presente regolamento, sono obbligati a conferire i rifiuti oggetto dell'autorizzazione presso la Piattaforma Ecologica, ed attenersi alle disposizioni previste dall'ufficio comunale competente al fine di verificare che i rifiuti conferiti siano conformi qualitativamente e quantitativamente a quanto indicato nella autorizzazione. Qualora in relazione alle caratteristiche del rifiuto, al tipo di utenza e all'articolazione del servizio di raccolta si verificasse la necessità di modalità di conferimento diversa da quella sopra citata, tali modalità dovranno essere espressamente indicate nell'autorizzazione.
- 2. I produttori di rifiuti speciali assimilati per i quali non è prevista il rilascio dell'autorizzazione (piccole utenze), possono conferire i rifiuti secondo le stesse modalità per i rifiuti urbani di tipologia corrispondente, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
- 3. Il conferimento dei rifiuti speciali di provenienza domestica assimilati non deve in ogni caso pregiudicare la possibilità di conferimento dei rifiuti urbani. A tal fine il produttore è tenuto nel caso di conferimento di rifiuti di grandi dimensioni o in grandi quantità ad utilizzare i contenitori specifici presso la Piattaforma Ecologica secondo le modalità di cui al relativo Titolo.
- 4. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti solidi assimilabili, anche attraverso apposite indagini conoscitive, ha la facoltà di istituire appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volto al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.
- 5. L'innosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto precisato nel presente regolamento;

#### **Art. 30 Rifiuti speciali assimilati agli urbani**

- 1. Si considerano rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli prodotti dalle attività di cui all'art. 51 comma 2 lettere a), b),c) e d), che verificano i seguenti criteri:
  - a) per qualità i rifiuti riportati nell'elenco di cui al successivo comma, a condizione che:
    - 1. La loro gestione non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo tipo di impianto, dei rifiuti urbani;

2. non siano stati contaminati da sostanze tossiche o nocive o comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura.
3. per quantità comprese entro i limiti specificati nell'autorizzazione rilasciata dal comune di cui all'art. 68 del presente regolamento.

Il soddisfacimento dei criteri di cui al presente comma comporta l'effettiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con conseguente obbligo di conferimento degli stessi al servizio pubblico e l'applicazione alle relative superfici di formazione, della tassa o della tariffa.

2. L'elenco seguente riporta i rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità. I rifiuti sono stati individuati tra quelli assimilabili riportati al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 luglio 1984. Sulla base dell'organizzazione del servizio di raccolta differenziata sono state privilegiate per l'assimilazione le tipologie di rifiuti per le quali è prevista la possibilità di conferimento differenziato rivolto all'attività di recupero, riciclaggio e riutilizzo. La nomenclatura è stata aggiornata sulla base dei corrispondenti codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) di cui all'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di specificare la tipologia di rifiuto vengono fornite alcune indicazioni supplementari che integrano la descrizione riportata nel C.E.R.

### **03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 02 segatura

03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

### **03 03 00 Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone**

03 03 01 corteccia

### **10 11 00 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**

10 11 02 vetro di scarto

### **15 01 00 Imballaggi (primari e secondari)**

15 01 01 carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica (contenitori per liquidi)

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo (ferro e alluminio)

### **20 01 00 Rifiuti della raccolta differenziata:**

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 03 plastica (piccole dimensioni, contenitori per liquidi)

20 01 04 altri tipi di plastica (polistirolo e cassette di plastica)

20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

20 01 06 altri tipi di metallo (inteso come materiale di natura ferrosa)

20 01 07 legno

20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio

### **20 02 00 Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 03 02 rifiuti di mercati

Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

3. L'assessorato competente può variare il numero delle categorie di cui al precedente comma 2.

### **Art. 31 Norme di esclusione**

1. In ogni caso sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

rifiuti pericolosi e quelli per i quali non sia ammesso lo smaltimento in discarica di prima categoria in base a quanto previsto al punto 1.1.1, lettera c) della deliberazione 27/07/1984;

rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all'art. 78 del presente regolamento;

i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

rifiuti che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

1. materiali non aventi consistenza solida;
2. materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
3. materiali fortemente maleodoranti;
4. materiali eccessivamente polverulenti;
5. materiali conferiti in quantità incompatibili con le potenzialità del servizio.

### **Art. 32 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani**

1. La gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è disciplinata dal D.M. 219/2000 nel cui campo di applicazione rientrano le seguenti categorie di rifiuto:

- a) rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 219/2000 per rifiuti sanitari si intendono i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II dello stesso decreto, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/1978.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in base ai criteri individuati all'art. 2, comma 1 lettera g), del D.M. 219/2000 stabilisce le seguenti tipologie di rifiuti sanitari assimilati agli urbani:
  - a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisati clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - c) la frazione secca dei rifiuti speciali (vetro, carta, cartone, metalli, ecc.) assimilata per qualità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento;
  - d) la spazzatura;
  - e) i rifiuti derivanti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
5. I rifiuti di cui al comma 3, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per i rifiuti urbani di analoga composizione;
6. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
7. Al responsabile della struttura sanitaria compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 219/2000, fermo restando quanto previsto dagli art. 10, 45, e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
8. I rifiuti di cui al comma 3 del presente articolo sono conferiti e raccolti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti assimilati, secondo quanto specificato all'art. 52 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui la prestazione del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'art. 58, comma 7-ter, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
10. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento (ambulatori comunali).

## **TITOLO VIII I servizi di raccolta tramite contenitori stradali**

### **Art. 33 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per CONTENITORI STRADALI s'intendono quei contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale; caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse, utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti. Per ISOLA ECOLOGICA s'intende il raggruppamento di contenitori stradali ciascuno adibito alla raccolta di una diversa frazione di rifiuti.

### **Art. 34 Localizzazione dei siti e dei contenitori**

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, è disposta dall'Assessorato competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al comma 1, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.
3. Il Comune, valutando gli specifici casi, d'intesa con l'utente ed il gestore del servizio, può posizionare i contenitori all'interno delle aree private, qualora al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio, sia necessario integrare quelli presenti su area pubblica o nel caso in cui sia comprovato il disagio per l'utenza a conferire i rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.
4. Nell'allestimento delle aree dove saranno sistemati i contenitori, bisognerà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo per l'accesso alle persone disabili.
5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli, intralciare o comunque ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
6. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione della relativa sanzione pecuniaria a carico del responsabile dell'infrazione.
7. Nel caso di interventi di risistemazione viaria e/o di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e segnaletiche di stazionamento per i contenitori dei rifiuti, sulla base di standard predisposti dal comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e alle modalità di esecuzione del servizio.
8. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il parere preventivo degli uffici comunali competenti, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

### **Art. 35 Tipologia e caratteristiche dei contenitori**

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia, la capacità volumetrica e le frequenze di svuotamento dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.
3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture, sul fondo del nuovo colore previsto, per ciascuna frazione.
4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
  - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
  - c) avere dispositivi di apertura e d'areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
  - d) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
  - e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.
1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni e disinfestazioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune né faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

### **Art. 36 Modalità di conferimento nei contenitori stradali**

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato delle diverse tipologie di rifiuto, negli specifici contenitori predisposti per la loro raccolta.
2. Le dimensioni e la quantità dei rifiuti, conferiti nei contenitori stradali, non devono in nessun modo compromettere la capacità di raccolta degli stessi. Non devono pertanto essere conferiti quantitativi eccedenti la produzione media giornaliera, in particolare nelle giornate festive ed immediatamente precedenti o successive.
3. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
  - a) è vietato introdurre nei contenitori:
    - materiale acceso o non completamente spento;

- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di trattamento del rifiuto;
  - materiali liquidi;
  - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
  - frazioni di rifiuto diverse dalla destinazione specifica del contenitore: la frazione secca del rifiuto destinata alla Raccolta Differenziata (carta, vetro, plastica, metallo, ecc.) deve essere depurata da sostanze putrescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori specifici e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti;
  - rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - rifiuti da imballaggio terziario;
  - rifiuti derivanti da lavori edili di costruzione e/o demolizione;
  - rifiuti urbani per i quali siano stati istituiti specifici servizi di raccolta presso la Piattaforma Ecologica, quali i rifiuti indistinti ingombranti, i beni durevoli di cui all'art. 42, i rifiuti vegetali, gli scarti di legno, materiale metallico, ecc.;
- b) è vietato lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso;
- c) è vietato ribaltare, imbrattare, effettuare scritte e disegni sui contenitori stradali o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- d) è vietata la cernita dai contenitori stradali;
- e) è vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori. Nel caso il contenitore fosse pieno l'utente dovrà conferire i rifiuti in quello più vicino;
- f) i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
- g) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

## **TITOLO IX I servizi di raccolta presso la Piattaforma Ecologica**

### **Art. 37 Definizione di Piattaforma Ecologica**

1. Il presente Titolo definisce le norme per la gestione della Piattaforma Ecologica, che saranno espone negli articoli successivi.
2. Ai fini del presente regolamento, per PIATTAFORMA ECOLOGICA s'intende quella struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati.

### **Art. 38 Finalità**

1. Le finalità del presente titolo per la gestione della Piattaforma Ecologica sono:
  - a) fornire un servizio rivolto principalmente alle utenze domestiche, rappresentate dai singoli cittadini, al fine di consentire la raccolta di particolari tipologie di rifiuto urbano non conferibili nei contenitori stradali (rifiuti pericolosi di provenienza domestica, rifiuti vegetali, scarti di legno, beni durevoli, materiale ferroso, rifiuti ingombranti).
  - b) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente attraverso il recupero dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e dalle attività produttive;
  - c) incrementare le tipologie e le percentuali di materiali recuperabili raccolti in modo tale da raggiungere e superare quelle previste dall'art. 24 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) attivare forme di sensibilizzazione della popolazione atte ad incrementare la raccolta differenziata.

### **Art. 39 Principi generali**

1. La Piattaforma Ecologica svolge funzione di stoccaggio provvisorio dei materiali conferiti di cui all'art. 63 ed è finalizzata a favorire la differenziazione nella fase di conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro. Tutti gli utenti dell'area sono quindi tenuti a depositare i materiali negli specifici contenitori, nei quali non possono essere depositati materiali diversi da quelli previsti. Il personale preposto al controllo darà tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento di tutti i materiali.
2. La Piattaforma Ecologica dovrà restare aperta agli utenti nei giorni e orari stabiliti, i cittadini potranno prenderne visione presso la Piattaforma Ecologica e l'ufficio comunale competente.

Gli orari potranno essere soggetti a cambiamenti per mutate esigenze del Servizio o per qualsiasi motivazione, per cui l'Ufficio competente decidesse di modificarli. Eventuali cambiamenti di orari saranno resi noti alla popolazione mediante avvisi.
3. Tutti i materiali raccolti presso la Piattaforma Ecologica dovranno essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti. In ogni forma di smaltimento si dovrà tendere al recupero di materiali o energia secondo

logiche che non creino danno all'ambiente. Non si dovranno prelevare materiali dalla Piattaforma Ecologica, ad uso personale, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

#### **Art. 40 Tipologia dei rifiuti raccolti e modalità di conferimento**

1. Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti indistinti ingombranti e tutte le frazioni di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati per le quali si sia individuata una concreta possibilità di recupero, riciclaggio, riutilizzo o smaltimento differenziato.
2. In particolare la Piattaforma Ecologica intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

##### **A) FRAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE DEVE ESSERE CONFERITO NEGLI APPOSITI CONTENITORI.**

- a) carta e cartone di cui all'art. 36;
- b) vetro di cui all'art. 37;
- c) plastica contenitori e materiali vari di cui all'art. 39;
- d) materiale ferroso e alluminio di cui all'art. 38;
- e) legno (cassette, pallet, mobili, tronchi d'albero, ecc.), di cui all'art. 40;
- f) sfalci e potature di cui agli art.32;
- g) beni durevoli di cui all'art. 42;
- h) batterie e pile di cui all'art. 44;
- i) accumulatori esausti al piombo provenienti da pratiche fai da tè di cui agli artt. 45-46;
- j) olio minerale esausto proveniente da pratiche fai da tè di cui agli artt. 45-46;
- k) olio esausto di frittura, di cui all'art. 43;
- l) farmaci scaduti, di cui all'art. 44;
- m) polistirolo, di cui all'art. 39 ;
- n) lampade a scarica e tubi catodici esauriti, di cui all'art. 44;
- o) tutti i materiali per cui è prevista la raccolta differenziata con altri sistemi ma che l'utente in determinate circostanze si trovi a dover conferire contemporaneamente.

##### **B) RIFIUTO INDISTINTO PER CUI NON E' STATO ATTIVATO NESSUN SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE DEVE ESSERE QUINDI CONFERITO NEL CONTENITORE "RIFIUTI INGOMBRANTI".**

- a) rifiuti ingombranti per cui non è stato attivato alcun servizio di raccolta differenziata, che per dimensioni e peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori stradali messi a disposizione per la raccolta dei rifiuti interni non ingombranti. Tale definizione riguarda prioritariamente i rifiuti di origine domestica, e pertanto vi possono rientrare tipologie di rifiuti speciali solo nel caso vengano espressamente

assimilate ai rifiuti urbani. I rifiuti raccolti come ingombranti non vengono conteggiati nella raccolta differenziata;

- b) materiale, ingombrante e non, che, a causa della quantità, non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta, in particolare quello derivante da sgomberi di appartamenti, cantine, solai.
3. Il conferimento dei rifiuti indistinti, di cui al comma 2 lettera B) del presente articolo, deve essere fatto nel contenitore denominato “rifiuti ingombranti”, nel rispetto delle norme del presente titolo ed in particolare:
    - a) deve essere ridotta il più possibile la volumetria del rifiuto;
    - b) nel caso di rifiuti composti da materiali diversi, l’utente è tenuto, se possibile, a separare prima del conferimento le frazioni merceologiche per le quali è attivo un servizio di raccolta differenziata.
  4. I rifiuti speciali assimilati possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata e solo nel caso che questi ultimi vengano conferiti in modo differenziato. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica, ma debbono essere smaltiti direttamente dai produttori attraverso apposite convenzioni con ditte specializzate del settore.
  5. I rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica limitatamente a quelli per cui sono previsti servizi di raccolta e smaltimento in conformità alle norme in vigore e rientrano nel comma 2 del presente articolo.
  6. La Piattaforma Ecologica potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.

#### **Art. 41 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti**

1. Fatti salvi i requisiti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, i contenitori presenti in Piattaforma Ecologica dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata;
  - b) essere di facile accesso all’utenza;
  - c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti.

#### **Art. 42 Accesso alla Piattaforma Ecologica**

1. Il personale e i mezzi dei servizi comunali di nettezza urbana possono accedere alla Piattaforma Ecologica al fine del conferimento dei rifiuti urbani raccolti sul territorio.
2. L’accesso alla Piattaforma Ecologica, negli orari e con le modalità stabilite dal Comune, è consentito a:
  - a) mezzi e personale dei servizi manutentivi del Comune e/o ditte titolari d’appalti per la manutenzione dei parchi, giardini pubblici, alberature stradali limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura (rifiuti vegetali);

- b) mezzi di ditte e aziende produttrici di rifiuti speciali assimilati (utenze non domestiche), fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria ed il rispetto delle modalità indicate all'art. 67;
- c) privati cittadini (utenze domestiche), fermo restando l'obbligo di conferire in proprio esclusivamente rifiuti urbani di provenienza domestica ed il rispetto delle modalità indicate all'art. 66.

#### **Art. 43 Requisiti per l'accesso delle Utenze Domestiche**

- ± Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, sono ammessi al conferimento presso la Piattaforma Ecologica solo i cittadini residenti in Comune di Borgosatollo e regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **Art. 44 Requisiti per l'accesso delle Utenze Non Domestiche**

1. Le utenze non domestiche, con sede nel Comune di Borgosatollo, che producono rifiuti speciali assimilati secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, possono accedere alla Piattaforma Ecologica qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il tipo di attività o lavorazione da cui provengono i rifiuti oggetto di conferimento;
  - b) possesso di apposita autorizzazione (ove prevista), rilasciata dal competente ufficio, con indicati i limiti quantitativi e qualitativi del materiale da conferire, nonché la frequenza del conferimento ed il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in merito al trasporto dei rifiuti. Tale autorizzazione potrà essere richiesta dal personale di sorveglianza della Piattaforma Ecologica prima del conferimento dei rifiuti alla stessa.

#### **Art. 45 Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ed il conferimento alla Piattaforma Ecologica delle Utenze Non Domestiche**

1. Per il rilascio dell'Autorizzazione Comunale di cui all'art. 67 comma 1, **tutte** le attività industriali, artigianali, commerciali ed agro-industriali presenti sul territorio comunale dovranno obbligatoriamente fare richiesta, per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente attraverso apposita modulistica predisposta dall'ufficio stesso.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da parte dell'Ufficio competente, è subordinata alla verifica dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Sulla modulistica di cui al comma precedente dovranno essere indicati la tipologia qualitativa, quantitativa ed il numero dei conferimenti da effettuare presso la Piattaforma Ecologica. I dati raccolti avranno effetto sulla sussistenza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti alla Piattaforma Ecologica e sulla conseguente applicazione o meno della tassa o della tariffa.
3. Per le ditte produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, l'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce documento indispensabile per poter accedere alla Piattaforma Ecologica. A titolo indicativo l'autorizzazione conterrà i seguenti elementi:
  - a) quantità conferibili per ogni tipologia di rifiuto speciale assimilato qualitativamente;

- b) frequenza di conferimento ed il numero degli stessi.
4. L'Autorizzazione non avrà limiti temporali. Qualsiasi variazione sostanziale dei dati inseriti nella richiesta iniziale (tipologia di rifiuti, variazione del mezzo utilizzato nel trasporto, ecc.), nonché la richiesta da parte della ditta di modificare il quantitativo di rifiuti conferiti o il numero d'ingressi stabiliti presso la Piattaforma Ecologica, implicano la comunicazione immediata da parte della ditta e una conseguente rivalutazione dell'autorizzazione in essere da parte del Comune.
  5. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire le diverse tipologie di rifiuto per le quali hanno ottenuto regolare autorizzazione negli appositi contenitori, identificati con cartello riportante la frazione specifica da conferire.
  6. E' vietato abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Chiunque fosse sorpreso ad infrangere il divieto poc'anzi detto sarà punito con relativa sanzione pecuniaria.
  7. L'inosservanza dei precedenti obblighi sarà punita conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 46 Sorveglianza della Piattaforma Ecologica**

1. La Piattaforma Ecologica sarà vigilata, da personale addetto, al fine di:
  - a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
  - c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente di proprietà del comune;
  - d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
2. L'incaricato alla sorveglianza dovrà:
  - a) compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
  - b) effettuare il controllo dei rifiuti da conferire, che devono essere delle tipologie indicate all'art.63, comma 2, del presente regolamento, indicando agli utenti il metodo corretto per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
  - c) procedere all'apertura, alla chiusura ed alla sorveglianza della Piattaforma Ecologica negli orari stabiliti all'art. 62, comma 2, del presente Titolo;
  - d) far accedere alla Piattaforma Ecologica solo le ditte autorizzate ed i cittadini del Comune di Borgosatollo;
  - e) mantenere perfettamente pulita l'area interessata dalla Piattaforma Ecologica e soprattutto le zone di scarico dei rifiuti;
  - f) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Piattaforma Ecologica;
  - g) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del presente Titolo;

- h) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.

**Art. 47 Divieti**

- 1. E' fatto espresso divieto di:
  - a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
  - b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma Ecologica;
  - c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in Piattaforma Ecologica;
  - d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali ed in particolare la frazione della raccolta differenziata nel contenitore degli ingombranti;
  - e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
  - f) conferire rifiuti derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo di cui all'art. 78 del presente regolamento.

## **TITOLO X Altri servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che potranno essere attivati**

Commento [MC2]: Pagina: 17  
VEDER LEGGE REGIONALE

### **Art. 22 Servizio di raccolta porta a porta**

1. Potranno essere attivati servizi di raccolta porta a porta complementari o alternativi ai servizi di raccolta tramite i contenitori stradali.
2. Le frazioni di rifiuto oggetto dei servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:
  - a) imballate in sacchi a perdere;
  - b) prive di imballo;
  - c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti..
1. Per ciò che concerne i sacchi a perdere di cui alla lettera a) e i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:
  - a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente;
  - b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.
2. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto.

### **Art. 23 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta**

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:
  - a) i sacchi ed i contenitori dovranno essere esposti secondo gli orari stabiliti dal servizio fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente;
  - b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

- c) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- d) è fatto divieto di:
1. introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
  2. introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
  3. lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
  4. riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
  5. conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
  6. esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
7. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.
8. Il Comune predispose un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

#### **Art. 24 Servizi di raccolta su chiamata**

1. Potranno essere attivati servizi di raccolta su chiamata per quei tipi di rifiuti difficilmente conferibili, da parte dell'utenza, al Servizio Pubblico e/o alla Piattaforma Ecologica (rifiuti ingombranti, rifiuti vegetali, beni durevoli, ecc.). Anche in questo caso le modalità ed i tempi di attivazione del servizio saranno definiti dall'assessorato competente. Valgono le seguenti norme generali che saranno definite all'attivazione de servizio:
  - a) i rifiuti, previa prenotazione, devono essere collocati su area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta ed all'orario convenuto con il gestore del servizio;
  - b) l'utente è tenuto a disporre i materiali in modo ordinato, se possibile suddivisi per frazione merceologica, occupando il minor spazio possibile, senza intralciare il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere architettoniche, non comportare difficoltà alla circolazione e rappresentare il minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;
  - c) è inoltre vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
2. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o ad utenze dotate di possibilità di ammasso

temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.

3. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

#### **Art. 25 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita**

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'art.58.

## **TITOLO XI    Gestione dei rifiuti speciali**

### **Art. 48    Gestione dei rifiuti speciali**

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi integrativi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali. In tal caso sarà predisposta apposita convenzione tra l'Amministrazione e il detentore di tali rifiuti.

### **Art. 49    Gestione dei rifiuti speciali pericolosi**

1. Tutte le attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente. In attesa che vengano emanate le specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi dell'art 57, comma 1 del decreto stesso ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi. Tale riferimento va mantenuto solo in ordine alle modalità gestionali dei rifiuti ex "tossici e nocivi", ora "pericolosi", ma non con riguardo alla loro individuazione specifica. A tal proposito sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (allegato n. 4 del presente regolamento).

## **TITOLO XII Gestione di particolari categorie di rifiuto**

### **Art. 50 Veicoli a motore e rimorchi**

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.
2. E' tassativamente vietato nell'intero territorio comunale l'abbandono di qualsiasi veicolo a motore o parte di esso, rimorchi e simili, sia su aree pubbliche, di uso pubblico o privato.
3. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 del presente articolo, qualora intenda cedere il proprio veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
4. Ai sensi dell'art. 46 comma 4 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data di consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

### **Art. 51 Rifiuti da costruzioni, demolizioni e scavi (compresa la costruzione di strade)**

1. Ai fini del presente regolamento per attività di demolizione e costruzione s'intende ogni tipo di intervento edile, compresa la manutenzione e la ristrutturazione, che indipendentemente dall'entità, comporta la produzione dei rifiuti specificati al comma seguente.
2. Sono considerati rifiuti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo (compresa la costruzione di strade) le seguenti tipologie di rifiuto:
  - a) cemento (CER 17 01 01), mattoni (CER 17 01 02), mattonelle e ceramica (CER 17 01 03), materiali da costruzioni a base di gesso (CER 17 01 04), materiali da costruzione a base di amianto (CER 17 01 05);
  - b) legno (CER 17 02 01), vetro (CER 17 02 02) e plastica (CER 17 02 03);
  - c) asfalto contenente catrame (CER 17 03 01), asfalto non contenente catrame (CER 17 03 02), catrame e prodotti catramosi (CER 17 03 03);
  - d) rame, bronzo e ottone (CER 17 04 01), alluminio (CER 17 04 02), piombo (CER 17 04 03), zinco (CER 17 04 04), ferro e acciaio (CER 17 04 05), stagno (CER 17 04 06), metalli misti (CER 17 04 07), cavi (CER 17 04 08);
  - e) terra e rocce (CER 17 05 01), terra di dragaggio (CER 17 05 02);

- f) materiali isolanti contenenti amianto (CER 17 06 01) e altri materiali isolanti (CER 17 06 02);
  - g) rifiuti misti di costruzioni e demolizioni (CER 17 07 01).
3. I materiali (terre e rocce) provenienti da attività di scavo, in base alla nota del Ministero dell'Ambiente del 28/07/2000 sigla di protocollo UL/2000/10103 che stabilisce l'ambito di applicabilità del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono classificati nel seguente modo:
- a) si ritiene che debbano sempre essere considerati rifiuti le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti accettabili stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti con destinazione verde privato, pubblico e residenziale. In tal caso, infatti, si pone l'evidente esigenza di controllare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine di prevenire il trasferimento di inquinanti e determinare l'inquinamento di altri siti con conseguente obbligo di bonifica dei siti medesimi;
  - b) si ritiene, invece, che non debbano essere qualificate rifiuto e, di conseguenza, non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti ad uso residenziale, verde privato e pubblico, e che siano destinate al normale ciclo di utilizzo della terra quali, a mero titolo esemplificativo, sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, usi agricoli, riempimenti, ecc.;
  - c) si ritiene, infine, che le terre da scavo possono essere riutilizzate direttamente nel sito dove sono state prodotte a prescindere dalla loro classificazione giuridica. In tale evenienza, infatti, non si determina alcun rischio di trasferimento di inquinanti in altri siti e quindi non sussistono le esigenze di controllo a fini di tutela ambientale proprie del regime dei rifiuti. In tal caso il riutilizzo può essere effettuato sulla base degli elaborati progettuali relativi all'intervento che produce le terre da scavo medesime. Ovviamente, resta salvo l'obbligo di provvedere alla bonifica del terreno e del sito quando ne ricorrano le condizioni ed i presupposti ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del DM 471/99.
4. In riferimento al comma precedente si precisa che:
- a) le terre e rocce da scavo non pericolose sono riportate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con il codice 17 05 01 e pertanto possono essere considerate rifiuto qualora soddisfino la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento ed in particolar modo ricorre una delle seguenti situazioni:
    - 1. il fatto del disfarsi;
    - 2. la decisione di disfarsi;
    - 3. l'obbligo di disfarsi.
  - b) l'attività di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in interventi di recupero ambientale è individuata al punto 7.31 del D.M. 5/2/1998 che disciplina il recupero dei rifiuti non pericolosi e pertanto deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto stesso.
5. Per rifiuti inerti e ceramici non pericolosi, compresi tra i materiali di cui al comma 2, s'intendono le seguenti tipologie individuate al punto 7 del DM 5/2/1998, purchè privi di amianto:
- a) cemento (CER 17 01 01), mattoni (CER 17 01 02), mattonelle e ceramica (CER 17 01 03), materiali da costruzioni a base di gesso (CER 17 01 04), materiali da costruzione a base di amianto (CER 17 01 05);
  - b) asfalto contenente catrame (CER 17 03 01), asfalto non contenente catrame (CER 17 03 02), catrame e prodotti catramosi (CER 17 03 03);

- c) terra e rocce (CER 17 05 01), terra di dragaggio (CER 17 05 02);
- d) altri materiali isolanti (CER 17 06 02);
6. I rifiuti ceramici e inerti non pericolosi di cui al presente comma possono essere avviati ad attività di recupero secondo le disposizioni previste al punto 7 del D.M. 5 febbraio 1998. I rifiuti inerti possono essere altresì smaltiti in discariche autorizzate di II categoria di tipo A.
7. I materiali derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere depositati all'interno del cantiere, opportunamente delimitato per motivi di sicurezza e per non configurare uno stato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi tale da rendere immediatamente applicabili i provvedimenti previsti all'art. 104 del presente regolamento.
8. Chiunque intenda avviare un'attività di costruzione, demolizione o scavo da cui provengano rifiuti di cui al comma 2, deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti in oggetto, ovvero al loro recupero, mediante conferimento a discarica autorizzata o a ditte specializzate per il recupero di detti rifiuti. Il detentore deve conservare la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti a impianti di smaltimento o recupero autorizzati, mettendola a disposizione per verifiche da parte dell'ufficio tecnico. In alternativa è necessaria una auto-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.4 della Legge 04/01/1968 n.15, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.
9. I rifiuti di cui al comma 2, indipendentemente dalla loro classificazione giuridica, non possono essere conferiti al servizio pubblico in quanto provenienti da superfici non soggette al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Tale principio si estende su tutte le tipologie di rifiuto derivanti dalle attività di cui al comma 1, quali ad esempio beni durevoli di uso comune (mobilio, elettrodomestici, ecc.) provenienti dallo sgombero di locali adibiti ad uso di civile abitazione svolto nell'ambito di attività di costruzione e demolizione. Pertanto la gestione dei rifiuti sopracitati è completamente a carico del produttore e/o detentore degli stessi, che dovrà attivarsi per avviare detti rifiuti allo smaltimento o recupero nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
10. E' tassativamente vietato introdurre i rifiuti di cui al comma 2 nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani nonché abbandonare i rifiuti in oggetto su aree pubbliche, ad uso pubblico o privato.
11. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti inerti pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione rappresentati da materiale contenente amianto si rimanda al successivo articolo relativo a detti rifiuti.

## **Art. 52 Rifiuti di amianto**

1. Ai fini del presente regolamento per rifiuti di amianto s'intendono quelli contenenti i silicati fibrosi riportati all'art 23 del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277. La Legge 27 marzo

1992, n 257 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

2. La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna soprattutto se sottoposto a fattori di deterioramento quali vibrazioni, agenti atmosferici, ecc. Per lo stesso motivo anche materiali compatti possono acquisire caratteristiche di pericolosità in caso di abbandono, danneggiamento, scarsa manutenzione, ecc. A titolo informativo si riassumono i possibili utilizzi di amianto nei materiali edili:
  - a) rivestimenti di superfici applicate a spruzzo o cazzuola;
  - b) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
  - c) pannelli ad alta densità (cemento - amianto) che sotto forma di lastre di copertura (eternit) sono quelli maggiormente diffusi; pannelli a bassa densità (cartoni) e materiale tessile (funi, corde, tessuti);
  - d) prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate, ricoprenti, ecc.
3. In base alla friabilità i materiali contenenti amianto possono essere così classificati:
  - a) friabili: materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
  - b) compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
4. Indipendentemente dalla concentrazione delle fibre e polveri di amianto sono da considerarsi pericolosi ai sensi dell'allegato D del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 i rifiuti contenenti amianto provenienti dai processi elettrolitici (CER 06 07 01), i rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto (CER 17 06 01) provenienti da attività di costruzione e demolizione. Si ritiene che la friabilità dei rifiuti contenenti amianto è da sola sufficiente a giustificare l'attribuzione a detti rifiuti la qualifica di pericolosi, se compresi tra i tipi generici riportati all'allegato G del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in base al costituente C25 (amianto - polvere e fibre) riportato all'allegato H e alla caratteristica di pericolosità H10 (teratogeno) riportata all'allegato I. Per teratogena s'intende quella sostanza e preparato che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza. A tal fine, infatti, non è necessaria un'analisi quantitativa per verificare l'esatto grado di concentrazione delle fibre e polveri di amianto.
5. Chiunque detenga o sia responsabile di manufatti contenenti amianto, ed intende disfarsene, è tenuto in base alla specifica normativa alla loro rimozione attraverso interventi di bonifica come indicato al comma 7.
6. In considerazione della pericolosità potenziale dei manufatti contenenti amianto è tassativamente vietato il loro abbandono in aree pubbliche, di uso pubblico o privato nonché il loro deposito in assenza dei requisiti di messa in sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Gli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto, compresa la rimozione dei rifiuti di amianto, devono essere effettuati da ditte autorizzate secondo un piano di lavoro approvato dall'A.S.L. competente per territorio ed il relativo onere è completamente a carico del committente. I rifiuti di amianto, per norma, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata, non possono quindi essere conferiti, né come rifiuti solidi urbani, né in Piattaforma Ecologica come rifiuto riciclabile. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
8. Se il rifiuto di amianto sarà rinvenuto su suolo pubblico, spetterà all'Amministrazione Comunale lo smaltimento dello stesso, fermo restando che tale abbandono si configura come illecito penale e quindi punibile a termine di Legge.
9. In attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale relativo alla determinazione ed alla disciplina delle attività di recupero dei prodotti contenenti amianto, i rifiuti di amianto per norma devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento in discarica controllata secondo quanto previsto dal Piano Regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Le operazioni di smaltimento previste in relazione alla tipologia del rifiuto di amianto sono le seguenti:
  - a) rifiuti di cemento-amianto purchè provenienti esclusivamente da attività di demolizione, costruzione, scavi: smaltimento in discariche di seconda categoria di tipo A ;
  - b) rifiuti di amianto fibroso qualora venga inglobato in struttura inerte (tipo cemento) può essere smaltito in discarica di seconda categoria tipo B, previa autorizzazione dell'A.S.L.;
  - c) rifiuti pericolosi contenenti polveri e fibre libere di amianto in quantitativi compresi tra i 100 ed i 1000 mg/kg possono essere conferiti in discariche di seconda categoria tipo B;
  - d) rifiuti pericolosi contenenti polveri e fibre libere di amianto in quantitativi superiori ai 1000 mg/kg possono essere conferiti in discariche di seconda categoria tipo C.

#### **Art. 53 Rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane**

1. I rifiuti derivanti dall'attività di depurazione delle acque reflue urbane sono il materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, i fanghi di supero e la sabbia proveniente dal dissabbiatore. Il gestore del servizio di depurazione, provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto.

## **TITOLO XIII Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni**

### **Art. 26 Definizione**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di corsi d'acqua (fiumi, torrenti, rogge, ecc.), laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

### **Art. 27 Servizi di gestione dei rifiuti esterni**

1. I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani esterni sono svolti dal Comune o da Ditte appaltatrici convenzionate con lo stesso e riguardano le seguenti attività:
  - a) spazzamento e lavaggio stradale;
  - b) spazzamento e pulizia di aree pedonali e aree verdi;
  - c) svuotamento dei contenitori porta rifiuti (cestini stradali);
  - d) pulizia delle caditoie stradali.

### **Art. 28 Raccolta, trattamento e spazzamento**

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
  - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
  - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
  - c) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
  - d) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico, ecc.
1. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
2. Non sono interessati ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo e delle sponde ricomprese entro l'argine superiore dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
3. La frequenza e le modalità' dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle finalità di cui all'0 del presente regolamento.

### **Art. 29 Divieti e obblighi degli utenti di spazi pubblici**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti

al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni, nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti urbani indistinti, rifiuti urbani soggetti a raccolta differenziata, ecc.) e di quanto prescritto nel presente regolamento.

#### **Art. 30 Contenitori porta rifiuti (cestini stradali)**

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori (cestini stradali) per rifiuti urbani esterni di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata, salvo il caso in cui siano predisposti specifici contenitori per determinate tipologie di rifiuto (contenitori stradali per la raccolta di pile o farmaci);
3. E' fatto divieto di danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti, di effettuare scritte sui cestini suddetti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 31 Pulizia dei terreni non edificati, dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, recintati e non, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se depositati da terzi e/o ignoti.
2. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte di uso pubblico dei privati, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti anche se abbandonati da terzi e/o ignoti.
3. Conduttori e proprietari di terreni non edificati, di fabbricati e di aree private, dovranno cooperare con l'autorità comunale al fine di garantire la tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento. A tale scopo, i soggetti di cui al presente comma devono porre in essere le eventuali opere di protezione e custodia (recinzioni) nonché la formazione di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e provvedere inoltre, direttamente o indirettamente, alla sorveglianza e alla segnalazione di eventuali abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti nelle aree suddette.
4. L'inosservanza dei precedenti obblighi fa sì che in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nelle aree indicate ai commi 1 e 2, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi abbia la disponibilità dell'area, sia ritenuto corresponsabile dell'abbandono o deposito incontrollato e pertanto obbligato, con ordinanza del Sindaco, alla rimozione dei rifiuti, al loro recupero o smaltimento in modo effettivo e documentato e al ripristino delle condizioni originarie dell'area secondo quanto stabilito dall'art. 104.

#### **Art. 32 Pulizia dei mercati, banchi di vendita all'aperto e chioschi**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, annuali, stagionali, con cadenza fissa e/o saltuari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia

provenienti dalla propria attività che conseguenti alla stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio, se attivato.
3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

#### **Art. 33 Pulizia delle aree esterne agli esercizi pubblici**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche, o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. I gestori di esercizi pubblici di cui al comma 1 devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
3. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti o strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, degli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
4. I rifiuti oggetto del presente articolo vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente pulita.

#### **Art. 34 Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione dei manifesti**

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante, nonché defissione di manifesti, deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica o di uso pubblico. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni singola fase.
3. In caso di inosservanza del soggetto di cui al comma 1, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti.

#### **Art. 35 Pulizia delle caditoie stradali**

1. Il gestore del servizio provvede a mantenere sgombra la superficie delle caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.

2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie stradali.

#### **Art. 36 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività edili di costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area nonché, agli adempimenti di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico. La gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di cui al presente comma è a carico del produttore degli stessi come specificato all'art. 78 del presente regolamento.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei.
3. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

#### **Art. 37 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree utilizzate devono essere quotidianamente pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
3. Gli enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, su strade, piazze e aree pubbliche, o di uso pubblico, anche senza fini di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti e far pervenire al Comune, con preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità di gestione dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia.
4. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area conterrà una clausola circa le modalità di gestione dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti ai circhi, spettacoli viaggianti e Luna Park.

#### **Art. 38 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni degli animali stessi.
2. Nel caso vengano lordate le aree suddette, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere alla completa asportazione delle feci come previsto dall'apposita ordinanza sindacale. A tal fine sono tenute a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali.

3. Detti escrementi devono essere conferiti, chiusi in un sacchetto, nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani interni indistinti (cassonetti).
4. L'inosservanza degli obblighi suddetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nell'ordinanza sindacale.

**Art. 39 Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti urbani esterni**

1. Costituiscono servizio integrativo per la gestione dei rifiuti urbani esterni:
  - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
  - b) lo sfalcio e/o il diserbo periodico della vegetazione dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
  - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e delle caditoie;
  - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
  - e) lo sgombero della neve.
1. Secondo criteri di opportunità, i servizi di cui al comma 1 potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti o essere espletati direttamente dal personale comunale.

**Art. 40 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate e forti precipitazioni**

1. In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
  - a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
  - b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
2. Nel caso di nevicate di forte entità i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
3. Nel caso di nevicate con persistenza di neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato, nonché all'imbocco delle caditoie allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.

5. Agli abitanti dei locali siti sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
6. In caso di forti precipitazioni piovose è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica strada, per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

## **TITOLO XIV Rapporti con l'utenza e associazioni**

### **Art. 41 Rapporti con l'utenza**

1. Tutte le modifiche alle suddette modalità di gestione dei rifiuti che si dovessero apportare per innovazione tecnologica, potenziamento o ottimizzazione del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata.

### **Art. 42 Informazioni e comunicazioni all'utenza**

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché delle associazioni ambientaliste, culturali, dalla scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale, per far crescere una coscienza ecologica sull'ambiente, al fine di ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale alla conservazione dell'ambiente.
3. Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
  - a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
  - b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
  - c) destinazioni delle frazioni recuperate;
  - d) obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- a) mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- b) mediante comunicati stampa;
- c) mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- d) mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

### **Art. 43 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. Il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono effettuare la raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Le raccolte suddette sono regolate da apposite convenzioni negli ambiti delle finalità dettate in materia dalla Legge Regionale 05/07/1993 n. 21 ovvero congiuntamente con il comune e/o il gestore medesimo in relazione all'oggetto della convenzione.

### **Art. 44 Principi gestionali e requisiti**

1. Le iniziative di raccolta da parte delle associazioni di volontariato, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e le stesse sono tenute ad operare e a munirsi delle autorizzazioni necessarie nel rispetto delle norme vigenti.

2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino, in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito dei materiali raccolti;
  - e) non creare intralci all'organizzazione dei servizi pubblici all'uopo preposti.
3. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
4. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per il deposito adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
5. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

#### **Art. 45 Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare prioritariamente e di norma le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
  - a) frazione secca (carta, cartone, plastica);
  - b) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
  - c) alluminio in forma di lattine per liquidi;
  - d) metalli.
2. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare periodicamente un rendiconto dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

#### **Art. 46 Riscontri e divulgazione dei risultati**

1. I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata distinguendo per ciascuna frazione i quantitativi raccolti e le modalità con cui è svolto il servizio.

## **TITOLO XV Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti**

### **Art. 47 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti**

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:
  - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
  - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
  - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
  - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

### **Art. 48 Uso di materiale in carta riciclata**

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali. Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.
2. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

## **TITOLO XVI Disposizioni finali**

### **Art. 49 Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti**

1. Ai fini del presente regolamento per abbandono dei rifiuti si intende il semplice ed isolato atto di rilascio del rifiuto. Il deposito incontrollato presuppone una sia pur minima continuità temporale dell'accumulo dei rifiuti in aree e condizioni tali da determinare pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, in quanto il deposito viene attuato attraverso sistemi privi di un controllo logico-operativo e in violazione delle norme previste per il deposito temporaneo (controllato) e lo stoccaggio.
2. Al fine di distinguere il deposito incontrollato dal concetto di discarica abusiva si evidenzia che con tale termine s'intende la gestione di discarica non autorizzata che si fonda sui seguenti presupposti:
  - a) destinazione e allestimento a discarica di una determinata area;
  - b) attuazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica.
3. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Tale divieto è di tipo assoluto e vale per qualsiasi area indipendentemente dal suo stato patrimoniale (pubblica o privata) e dalla sua destinazione d'uso.
4. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, chiunque viola i divieti di cui ai commi 3 e 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Con ordinanza sindacale si dispongono le operazioni di cui sopra ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 3 e 4 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per effetti del comma 5 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
7. Per quanto riguarda la responsabilità solidale tra soggetto autore dell'abbandono o deposito incontrollato e proprietario e titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, l'onere della prova ricade sull'organo di vigilanza e non potrà mai trattarsi di responsabilità oggettiva o formale. Si dovrà verificare se a carico del proprietario o titolare di diritti sull'area si possano imputare le violazioni a titolo di:

- a) dolo: qualora il proprietario e/o il titolare dei diritti abbiano in qualche modo espressamente e volontariamente autorizzato l'abbandono o il deposito incontrollato;
  - b) colpa: qualora a carico del proprietario e/o titolare dei diritti possa riscontrarsi qualche forma di imprudenza, imperizia, negligenza operativa o passiva in merito alla custodia dell'area interessata dall'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in violazione agli obblighi previsti dal presente articolo. A tal proposito è rilevante anche la colpa omissiva nella mancata vigilanza attiva o segnalazione tempestiva alle autorità di un fatto nel quale il proprietario e/o titolare dei diritti sull'area non hanno avuto un ruolo di concorso, ma che hanno passivamente e quindi colpevolmente tollerato per un certo periodo di tempo.
8. Nell'immediatezza e flagranza della violazione dei divieti di cui al comma 3 e 4 l'organo di vigilanza può intimare al soggetto responsabile l'immediata rimozione ed asporto dei rifiuti. L'organo di vigilanza dovrà inviare al sindaco l'informativa per la successiva ordinanza formale che resta sempre prassi stabilita per legge e quindi da osservare.
9. Al fine di consentire l'identificazione dei soggetti autori degli abbandoni o depositi incontrollati chiunque sia a conoscenza di informazioni utili è tenuto a comunicarle agli organi competenti (uffici comunali, comando di Polizia municipale).
10. I contravventori ai precedenti obblighi e divieti sono puniti con le sanzioni previste ai sensi dell'art. 50 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

#### **Art. 50 Divieti generali**

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
- a) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
  - b) bruciare qualsiasi tipo di rifiuto compresi quelli derivanti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche e/o private e dalla conduzione delle aziende agricole. Gli scarti vegetali possono essere destinati al compostaggio domestico o riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici.

#### **Art. 51 Norme concernenti il personale addetto al Servizio di Nettezza Urbana**

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti al servizio di Nettezza Urbana sono tenuti a:
- a) adempiere ai compiti loro assegnati dal competente ufficio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
  - b) utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
  - c) prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre al minimo ogni molestia;

- d) sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge e, comunque, ritenute opportune dagli organi competenti;
- e) segnalare tempestivamente all'ufficio competente, ogni disservizio o problema igienico sanitario ed ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- f) segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori.

#### **Art. 52 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati**

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale.
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel “Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” vigente, ai sensi del D. Lgs. n. 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare.
3. Secondo quanto previsto dall'art.49 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 verrà istituita una tariffa come segue:
  - a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;
  - b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti;
  - c) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
  - d) gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe dovranno coprire integralmente i costi relativi alla gestione del servizio. Le tariffe saranno determinate in rapporto a:
    - quantità di rifiuti conferiti;
    - qualità del servizio offerto.
  - e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;
  - f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione dei D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - g) la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
  - h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
  - i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori;
  - j) per le successive determinazioni dalla tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
  - k) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;

- l) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio previo accordi con il Comune;
  - m) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto.
4. Il regolamento sul metodo normalizzato di cui al comma 3 lettera c) è stato emanato con D.P.R. 158/99 al quale si farà riferimento per il calcolo e la determinazione della tariffa.
5. Il Comune disciplinerà l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.

#### **Art. 53 Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 104 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **Art. 54 Controlli**

1. A sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 20 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti di cui all'art. 104 del presente regolamento.

#### **Art. 55 Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altro personale dipendente dal Comune, appositamente incaricato dal Comune medesimo, in conformità con le disposizioni vigenti.

#### **Art. 56 Sanzioni**

1. Le violazioni, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della l. n. 689/1981 e della L.R. 21/1993, art. 33, comma 1, il quale prevede la sanzione amministrativa da cinquantamila lire a cinquecentomila lire per violazione di conferimento separato dei rifiuti secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento..

2. Le violazioni a disposizioni contenute in altri strumenti normativi sono sanzionate come previsto dagli stessi, con particolare riferimento a quanto riportato nei commi seguenti.
3. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, art. 43, 44, comma 2, comma 1 e 46, commi 1 e 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 27,28,29,30,31,32 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 è punito ai sensi dell'art 51 comma 1 del decreto stesso:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno oppure ammenda da cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Le pene di cui al comma precedente si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art 14 commi 1 e 2 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art 14, comma 3 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
7. Le violazioni al presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934.
8. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 3 del presente articolo per le quali è competente il comune.

#### **Art. 57 Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 58 Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari adottate dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

#### **Art. 59 Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 60 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

**Art. 61 Modifiche del regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto della normativa vigente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di legge.

# Allegato 1

## Allegato A

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22/97)

### 1- Categorie di rifiuti (1)

Q1 Residui di produzione o di consumo in appreso non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverimento esauriti, ecc.)

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

(1) Trattasi dell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE.

## Allegato 2

### **Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 6 del D. Lgs. 22/97)**

#### **Operazioni di smaltimento (3)**

N.B.! Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- D1 deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da d1 a d12
- D9 trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da d1 a d12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 incenerimento a terra
- D11 incenerimento in mare
- D12 deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da d1 a d12
- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da d1 a d13
- D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da d1 a d14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(3) trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/cee.

## Allegato 3

### Allegato C

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/97)

#### Operazioni di recupero (4)

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

(4) Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.

# Allegato 4

## **Allegato D (previsto dall'articolo 7, comma 4 del D. Lgs. 22/97)**

### **Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE (5)**

#### Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.

(5) Trattasi dell'allegato alla Decisione 94/904/CE